

Pubblicato il 14/01/2021

N.00010 /2021 REG.PROV.CAU.
N. 00518/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2020, proposto da

Salcas S.r.l., Sudimpianti di Colaiacovo Pietro & Co. S.n.c., Digilio S.r.l., Ditta Individuale Colangelo Antonio e Dalle Colline Materane S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Agresti, come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Matera, via Lucana n. 122;

contro

Comune di Stigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lamarte e Maurizio Spera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Spera in Potenza, via Nazario Sauro 102;

Azienda Sanitaria Locale Matera (Asm) non costituito in giudizio;

nei confronti

Ditta Individuale Albano Immacolata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Esposito, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Permesso di Costruire "in variante" n. 11/2020 del 12.10.2020 a firma del Responsabile Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano;
- della nota prot. 8005 del 5.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- del parere istruttorio del 9.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano; della nota prot. 8878 del 28.10.2020 a firma del Comandante della Polizia Locale e del Responsabile del Servizio II del Comune di Stigliano;
- della nota prot. 9116 del 5.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- della nota prot. 9460 del 17.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- ove occorra, dell'Ordinanza n. 42 del 14.8.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- ove occorra, dell'Ordinanza n. 49 del 21.09.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- ove occorra, del Permesso di Costruire n. 02/2020 del 19.02.2020 a firma del Responsabile del Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano;
- del parere prot. 2020-0048516 del 29.9.2020 a firma dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale dell'ASL di Matera, acquisito in copia in data 16.10.2020, in parte qua;
- della nota prot. 20200051001 del 13.10.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua;
- della nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 a firma dei Direttori dei

Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua;

- della nota prot. 2020-0062013 del 27.11.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Stigliano e di Ditta Individuale Albano Immacolata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame ed impregiudicato lo scrutinio della legittimazione sostanziale delle società deducenti e delle altre eccezioni di rito, che il ricorso non appare assistito da convincenti profili di *fumus boni iuris*, in quanto:

- la localizzazione dell'edificando manufatto sembra sostanzialmente immutata rispetto a quanto deciso con l'originario permesso di costruire (talché le relative censure si presentano, *in parte qua*, tardive);

- le questioni di carattere sanitario/ambientale afferiscono a fasi procedurali, in particolare quella di autorizzazione dell'attività produttiva *de qua*, di competenza anche di altre Autorità amministrative (in specie la Regione Basilicata), allo stato neppure avviate (talché le relative censure, oltreché sottendere il sindacato di poteri amministrativi non ancora esercitati, non risultano sorrette da un interesse attuale e concreto);

- le censure di carattere edilizio/urbanistico si presentano infondate, perché

comunque inidonee ad incidere sulla legittimità del titolo edilizio;

Ritenuto, inoltre, che non è neppure ravvisabile un pericolo di carattere grave ed irreparabile legato all'esecuzione dei provvedimenti impugnati, considerato che, per quanto dianzi evidenziato, l'attività produttiva cui sono ricondotti i danni temuti non è in corso di svolgimento, né risulta ancora autorizzata;

Ritenuto, per tali ragioni, che la domanda cautelare deve essere respinta;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano seguire, come di regola, la soccombenza, da liquidarsi nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la domanda cautelare.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Stigliano e della società controinteressata, quantificandole forfetariamente nella misura onnicomprensiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Mariano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono